

CAMERA DEI DEPUTATI N. 100

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHIELON, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, BARRAL, BIANCHI CLERICI, BOSCO, CAPARINI, CAVALIERE, CHINCARINI, CIAPUSCI, DOZZO, FAUSTINELLI, FONGARO, FONTAN, FRIGERIO, FROSIO RONCALLI, GAMBATO, GNAGA, MARTINELLI, ORESTE ROSSI, SANTANDREA, STEFANI, STUCCHI, VASCON

Norme per la tutela della concorrenza e dell'economia di mercato

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese ha a lungo atteso l'introduzione nell'ordinamento di una legge che, attraverso la tutela della concorrenza, favorisse lo sviluppo dell'economia di mercato.

Rispetto ai più evoluti sistemi industrializzati la legge n. 287 del 1990, è intervenuta con un secolo di ritardo, quando la necessità di adeguarci alle regole di concorrenza del Trattato di Roma imponeva di intervenire con una normativa che potesse consentire alle nostre imprese di competere sui mercati europei.

Scopo fondamentale della presente proposta di legge è quello di rendere efficienti i principi già fissati dalla legge n. 287 del 1990, al fine di garantire, attraverso la tutela del mercato, le libertà individuali di iniziativa economica costituzionalmente protette.

Per questa ragione il presente articolato vieta fattispecie non contemplate dalla legge n. 287 del 1990, quali situazioni di posizione monopolistica, o comunque dominante, che siano già in atto al momento in cui la proposta di legge acquisterà forza di legge; inoltre, il perseguimento di una posizione dominante verrà colpito più severamente poiché la posizione dominante è stata vietata « per sé » e non solo nell'ipotesi in cui sia stato realizzato un abuso per il raggiungimento della medesima.

Al fine di meglio tutelare i diritti individuali interessati dall'attuazione della presente proposta di legge, si è optato per un sistema di gestione a tre livelli: quello giurisdizionale competente ad applicare la legge reprimendo le violazioni della normativa a tutela della concorrenza; quello politico che, per ragioni attinenti esclusi-

vamente all'interesse pubblico negli ambiti riservati alla sua discrezionalità, può autorizzare od esentare da sanzione le fattispecie vietate dalla proposta di legge; quello amministrativo, i cui poteri di indagine e di valutazione, nonché di promozione dell'azione giudiziaria possono essere di ausilio sia all'autorità politica sia alla magistratura ordinaria.

Le esigenze liberiste che la presente proposta di legge intende soddisfare richiedono che le norme a tutela della concorrenza e dell'economia di mercato siano applicate a tutte le imprese pubbliche e private, operanti in qualsiasi settore dell'attività economica, salvo specifiche ed espresse disposizioni in deroga contenute in leggi emanate successivamente alla presente normativa. Per questo motivo l'efficacia di esenzioni all'applicazione della normativa *antitrust* contenute nella legge n. 287 del 1990, o in provvedimenti antecedenti l'entrata in vigore della legge proposta, sarà sospesa per due anni affinché possa essere rivalutata l'opportunità politica di concedere le deroghe suddette.

Per ragione di tutela della concorrenza internazionale, ed al fine di conformarci alle legislazioni europee in materia, è stato conferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il potere, di carattere decisamente politico, di esentare quelle intese e di autorizzare quelle concentrazioni che rispondano ad obiettivi di interesse pubblico.

Lo stesso CIPE è competente a giudicare sulla opportunità di concedere aiuti pubblici che, pur vietati a causa dei loro effetti distorsivi sul mercato, qualora rispondano ai criteri individuati dalla presente proposta di legge, potranno essere dichiarati ammissibili.

Sul piano amministrativo l'organo competente è la Commissione per la tutela della concorrenza, organo collegiale con personalità giuridica di diritto pubblico, le cui principali funzioni sono, da una parte, quelle di svolgere indagini, sia di ufficio, sia su richiesta di terzi, riguardo alle fattispecie indicate dalla normativa a tutela della concorrenza, e, dall'altra, di comunicare al CIPE, qualora ravvisi l'esistenza

di obiettivi di pubblico interesse, la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di un'intesa o di una concentrazione altrimenti vietata.

Relativamente ai rapporti con le disposizioni a tutela della concorrenza dell'Unione europea previsti nel Trattato di Roma, sia per gli aspetti sostanziali che per quelli giurisdizionali, essi saranno governati dal principio della sussidiarietà.

Le norme di carattere sostanziale inserite nel capo I della proposta di legge riguardano, all'articolo 1, la disciplina delle intese che vieta ogni accordo tra imprese che abbia o possa avere l'effetto di limitare la libertà di iniziativa economica. In deroga a tale divieto l'accordo può essere autorizzato dal CIPE — in base al suo insindacabile giudizio di natura politico-economica — qualora risulti indispensabile al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse. È sembrato opportuno far riferimento ad un criterio di carattere generale, quale il pubblico interesse, al fine di attribuire al CIPE la piena responsabilità politica sulla scelta delle intese meritevoli di autorizzazione.

L'articolo 2 sanziona la posizione dominante, od il tentativo di perseguire una posizione monopolistica « per sé », senza che sia necessario dimostrare l'esistenza di un comportamento di sfruttamento abusivo in quanto l'obiettivo è quello di colpire quelle limitazioni alle libertà di iniziativa economica che si realizzano nel momento stesso della costituzione di una posizione dominante sul mercato. Questa norma, inoltre, sanziona l'esistenza di gruppi conglomerati di imprese diversificate qualora possano limitare, su una parte rilevante dell'economia nazionale, la libera iniziativa o pregiudicare la posizione di cui gode il consumatore nelle normali condizioni di mercato. Allo scopo di favorire l'individuazione delle fattispecie illecite, sono state indicate le quote di mercato che consentono di presumere, salvo prova contraria, la sussistenza di una posizione dominante.

La definizione di concentrazione vietata (articolo 3) sanziona l'impresa che procedendo a fusione, od assumendo il controllo di altre imprese, raggiunga o rafforzi una posizione dominante. La norma è predi-

sposta per colpire anche le concentrazioni conglomerati. L'articolo contiene, inoltre, una disposizione che qualifica come concentrazione di imprese in posizione dominante la fattispecie in cui gli amministratori di un'impresa, o di un gruppo di imprese, anche non collegati tra loro, siano presenti in posizione incrociata nei consigli di amministrazione di tali imprese. Le concentrazioni poste in essere da imprese che detengono una quota di mercato inferiore al 20 per cento e realizzano un fatturato inferiore a 500 miliardi di lire non sono vietate, ma potranno essere soggette, alla pari di qualsiasi operazione di concentrazione non sanzionabile ai sensi dell'articolo 3, alla disciplina relativa agli accordi distorsivi della libertà di mercato di cui all'articolo 1. In deroga al divieto il CIPE può accordare un'autorizzazione politica alla concentrazione che, sebbene vietata dalla disciplina per la tutela dell'economia di mercato, risponda ad obiettivi di interesse pubblico.

Del capo II, che riguarda i soggetti, è importante sottolineare, rispetto a quanto già in precedenza esposto, che le disposizioni della presente proposta di legge si applicano anche ai settori dell'editoria e del sistema radiotelevisivo, fatte salve le disposizioni più restrittive relative a presunzioni quantitative contenute nelle normative vigenti per tali settori. Restano salve anche le funzioni del Garante per la radiodiffusione e l'editoria per quanto non assorbite dalle competenze giurisdizionali che la presente proposta di legge stabilisce.

Al capo III sono disciplinati gli organismi di tutela della libertà di mercato.

L'organo amministrativo competente a sorvegliare il regolare funzionamento del mercato è la Commissione per la tutela della concorrenza (articoli 8, 9 e 19) cui dovranno essere inviate le denunce e le notifiche relative ad intese, posizioni dominanti, concentrazioni. Funzione della Commissione sarà quella di individuare gli elementi necessari a valutare la liceità delle fattispecie indagate e di elaborare indirizzi di sviluppo della normativa per la tutela del mercato. La Commissione sarà quindi competente, dopo aver compiuto le opportune indagini, a rilasciare attesta-

zione positiva qualora ritenga di non aver motivo di intervenire, o ad emettere parere negativo sulla liceità dell'operazione.

Il CIPE rappresenta, invece, il livello politico di controllo sull'attuazione della normativa; solo il CIPE, per ragioni di interesse pubblico, può autorizzare, realizzando un controllo politico sul governo dell'economia, intese o concentrazioni in deroga alle disposizioni del presente progetto di legge; è sempre il CIPE ad essere il responsabile politico della gestione degli aiuti pubblici distorsivi che potranno essere autorizzati, mediante decreto, qualora risultino giustificati dai criteri di cui all'articolo 4.

Il capo IV riguarda le procedure di attuazione della presente normativa.

L'articolo 11 specifica nel dettaglio i poteri di indagine e accertamento di cui la Commissione per la tutela della concorrenza può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni.

Gli articoli 12 e 14 prevedono le modalità per la notifica, rispettivamente delle intese e delle concentrazioni, alla Commissione, e stabiliscono i tempi, i modi e le condizioni di intervento di quest'ultima conseguenti all'avvenuta notifica.

Qualora non sia intervenuta l'autorizzazione del CIPE, gli articoli 13 e 15 stabiliscono che la Commissione, il pubblico ministero, nonché chiunque abbia subito un danno a seguito della realizzazione di intese o concentrazioni vietate, ovvero per l'illecito perseguimento di una posizione dominante, è legittimato ad esercitare l'azione di accertamento della violazione della legge, nonché di nullità e risarcimento del danno, innanzi alla corte d'appello competente.

La scelta di preferire la giurisdizione ordinaria rispetto a quella amministrativa è apparsa giustificata a causa della natura eccessivamente burocratica che caratterizza la procedura amministrativa.

Il capo V contiene le disposizioni integrative e finali che disciplinano, tra l'altro, i poteri consultivi di intervento della Commissione per la tutela della concorrenza, l'autoproduzione e le modalità di emanazione delle norme di attuazione eventualmente necessarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA LIBERTÀ DI MERCATO

ART. 1.

*(Intese restrittive della concorrenza
nelle attività economiche imprenditoriali).*

1. Sono illecite e vietate tutte le intese, ovvero gli accordi e gli atti contrattuali e negoziali in genere, pratiche concordate, comportamenti collusivi, deliberazioni di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere od alterare l'attività economica in libera concorrenza tra gli imprenditori all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

2. Fra le intese previste al comma 1 rientrano, tra le altre, e a titolo non tassativo, quelle consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi

commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi;

f) compiere atti di concorrenza sleale o acquisire posizioni di privilegio nei confronti di concorrenti.

3. Tutte le intese di cui al comma 1 sono nulle ad ogni effetto.

4. Non sono vietati gli accordi fra imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo di imprese l'impresa madre e le imprese figlie così come definite ai sensi della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati.

5. In deroga al divieto di cui al comma 1 un accordo di cui al medesimo comma può essere autorizzato, secondo le procedure di cui al capo IV, quando risulti indispensabile al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, senza consentire alle imprese parti di eliminare la concorrenza ovvero di precludere l'iniziativa economica per una quota sostanziale dei prodotti o dei servizi oggetto dell'accordo stesso.

ART. 2.

(Perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti).

1. Sono illeciti e vietati tutti gli atti, combinazioni di atti e comportamenti di imprenditori, anche singoli, che realizzino o tentino di realizzare, anche tramite le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 3, l'acquisto di una posizione monopolistica o comunque dominante in misura tale da consentire l'abuso, od anche se a cagione di tale posizione, ovvero del potere economico sul mercato di riferimento o su una sua parte sostanziale, ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale per l'esistenza di gruppi conglomerati di imprese diversificate, siano gravemente e durevolmente limitata la libera iniziativa economica ovvero pregiudicati i benefici e le possibilità di scelta di cui godono i consumatori nelle normali condizioni di mercato. È, comunque, illecito e vietato ogni atto, ogni combinazione di atti,

ogni pratica o comportamento di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione monopolistica o comunque dominante.

2. Detiene una posizione dominante ovvero un potere economico sul mercato l'impresa che non ha concorrenti o che, comunque, non è soggetta ad un'efficace concorrenza effettiva o potenziale sul mercato ovvero che ha un'obiettiva supremazia sui propri concorrenti, potendo tenere comportamenti indipendenti dal normale condizionamento di concorrenti, fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche pregiudizievoli.

3. Detengono collettivamente una posizione dominante ovvero un potere economico le imprese che si trovano congiuntamente nelle situazioni di cui al comma 2, senza che esista fra loro una concorrenza apprezzabile.

4. Ai fini delle valutazioni relative ai commi 2 e 3, devono, in particolare, essere presi in considerazione, con riferimento all'impresa od alle imprese interessate, la quota parte di mercato detenuta, i collegamenti con altre imprese derivanti da accordi o dall'appartenenza al medesimo gruppo di imprese, le disponibilità economiche e finanziarie, il grado di integrazione verticale nel processo produttivo e distributivo, la disponibilità di conoscenze tecnologiche o di diritti della proprietà industriale ed intellettuale, la capacità di accedere ai mercati di beni, servizi e tecnologie, l'esistenza e la rilevanza di barriere all'entrata di altri concorrenti nel mercato di riferimento. Inoltre, devono essere considerate le caratteristiche strutturali del mercato di riferimento e degli altri mercati eventualmente interessati, l'impatto della concorrenza effettiva o potenziale, la posizione dei concorrenti, dei fornitori e degli utilizzatori e le loro disponibilità economiche e finanziarie, la generale evoluzione del progresso tecnologico e degli scambi commerciali.

5. Al fine di individuare il mercato di riferimento, ovvero la sua parte ritenuta sostanziale, si deve considerare l'ambito di attività delle imprese, con riguardo sia all'area geografica sia ai beni od ai servizi

prodotti o distribuiti, tenendo presenti le barriere fattuali o legali, l'incidenza dei costi, gli usi e le abitudini dei consumatori, l'eventuale fungibilità con altri beni o servizi.

6. L'esistenza di una posizione dominante è presunta, salvo prova contraria, quando una sola impresa ovvero più imprese del medesimo gruppo che svolgono un'attività analoga, detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 45 per cento. L'esistenza di una posizione dominante è, altresì, presunta, salvo prova contraria, quando più imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3, detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 60 per cento.

7. Per stabilire l'appartenenza di un'impresa ad un gruppo di imprese si applica il criterio di cui al comma 4 dell'articolo 1.

8. Le situazioni di posizione monopolistica o, comunque, dominante in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere notificate dagli interessati entro un anno, eventualmente con richiesta di attestazione ed autorizzazione secondo le procedure di cui al capo IV. La Commissione di cui all'articolo 8 ed il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) emanano le decisioni di propria competenza ed in caso di parere negativo possono, altresì, disporre provvedimenti idonei a rimuovere le posizioni illecite entro cinque anni. In caso di mancata notifica la Commissione ed il CIPE, accertata la situazione illecita, possono immediatamente adottare i provvedimenti citati.

ART. 3.

(Concentrazioni).

1. Sono vietate le concentrazioni tra imprese dalle quali, direttamente o indirettamente, derivi la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante o di potere economico sul mercato di riferimento o su una parte sostanziale di esso ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale.

2. Si realizza una concentrazione quando più imprese procedono a fusione ovvero quando un'impresa, un'associazione di imprese od organismi similari assumono il controllo di una o più imprese.

3. Il controllo di cui al comma 2 del presente articolo, si ha nei casi di cui all'articolo 2359 del codice civile ed, inoltre, in presenza di diritti che conferiscono la possibilità di esercitare un'influenza dominante su una o più imprese, tra i quali in particolare: diritti che attribuiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa; diritti reali su una parte sostanziale dei beni di un'impresa; diritti di gestione degli affari di un'impresa; diritti alla totalità o ad una parte importante degli approvvigionamenti o delle vendite di un'impresa superiore per durata e quantità ai normali rapporti in materia. Si ha, altresì, controllo quando i componenti degli organi deliberativi, di controllo, esecutivi e di amministrazione delle imprese in questione sono in maggioranza le medesime persone. Al fine del presente articolo deve essere considerata concentrazione di imprese in posizione dominante ai sensi dell'articolo 2 la fattispecie in cui i rappresentanti di un'impresa o di un gruppo di imprese, anche non collegati fra loro, sono presenti in posizione incrociata nei consigli di amministrazione di tali imprese.

4. Non si ha assunzione del controllo di un'impresa nel caso in cui una banca od un istituto finanziario acquistino, all'atto della costituzione di una società o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni al fine di collocarle sul mercato, a condizione che non esercitino i diritti di voto inerenti le partecipazioni stesse.

5. Non costituisce concentrazione, ai sensi del comma 2, bensì accordo ai sensi del comma 4, la creazione di un'impresa controllata in comune da due o più imprese il cui oggetto od effetto sia di coordinare il comportamento sul mercato di imprese indipendenti.

6. Ai fini del presente articolo, si applicano i commi da 2 a 6 dell'articolo 2.

7. Ai fini della valutazione di un'operazione di concentrazione fra imprese si deve tener conto, in particolare, della struttura del mercato di riferimento e di tutti i mercati collegati ovvero interessati dall'operazione stessa, della posizione su tali mercati delle imprese interessate, del loro potere economico e finanziario, tenendo anche conto dei collegamenti derivanti dall'eventuale appartenenza ad un gruppo di imprese, ovvero del controllo a qualunque titolo di partecipazioni finanziarie in altre imprese, delle capacità di accesso alle fonti di approvvigionamento od agli sbocchi, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti o dei servizi in questione, dell'esistenza di barriere all'entrata nel mercato di riferimento, dell'evoluzione del progresso tecnologico e dell'economia, degli interessi degli utilizzatori intermedi e dei consumatori finali, della posizione competitiva delle piccole e medie imprese, dello sviluppo delle esportazioni, del divario di sviluppo economico e sociale fra diverse aree geografiche, dell'incremento e della preservazione dell'occupazione, della necessità di ristrutturare ovvero di riconvertire determinati settori di attività d'impresa.

8. Non sono vietate le concentrazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.

9. Non sono vietate le concentrazioni poste in essere da imprese che complessivamente detengono meno del 20 per cento del mercato e realizzano un fatturato inferiore a lire 500 miliardi.

10. Il fatturato delle imprese è calcolato in base ai bilanci approvati dell'ultimo esercizio, considerando globalmente le imprese che partecipano alla concentrazione e le imprese od i gruppi di imprese che controllano le imprese partecipate o sono da queste controllati. Per gli istituti bancari o finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine. Per le compagnie di assicurazione il fatturato è considerato pari al valore dei premi incassati.

11. In deroga al divieto di cui al comma 1, una concentrazione può essere autorizzata quando le imprese che la pongono in essere dimostrano che essa può concretamente garantire ai consumatori l'offerta di beni o servizi di quantità, qualità e prezzi tali da non poter essere offerti in assenza della concentrazione, ovvero che essa risponde ad obiettivi di pubblico interesse.

12. Restano soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1 le concentrazioni non vietate o non autorizzate ai sensi del presente articolo.

ART. 4.

(Aiuti pubblici).

1. Sono vietati gli aiuti pubblici alle imprese che hanno per oggetto, ovvero, hanno o possono avere l'effetto di interferire con l'attività delle imprese e con il corretto funzionamento del mercato distorcendo o limitando, in misura apprezzabile, la libertà di iniziativa economica ovvero il libero gioco della concorrenza sul mercato a qualsiasi livello del processo produttivo e distributivo di beni o servizi.

2. Tutte le forme di aiuto pubblico a favore delle imprese devono essere identificabili, quantificabili e trasparenti nei loro obiettivi ed effetti.

3. Per aiuto pubblico alle imprese si intende ogni finanziamento, agevolazione o sgravio di oneri disposto a valere sulle risorse pubbliche, a qualunque titolo ed attraverso qualunque strumento, dallo Stato, dagli enti locali, da altri enti o soggetti pubblici ovvero da soggetti economici controllati o comunque riconducibili alla responsabilità diretta o indiretta dello Stato, degli enti locali o di altri enti o soggetti pubblici.

4. Costituisce, altresì, aiuto pubblico alle imprese ogni atto posto in essere dallo Stato o dagli altri soggetti di cui al comma 3 nell'esercizio dell'iniziativa imprenditoriale che non sia conforme alla logica di un investitore commerciale operante in condizioni normali di economia di mercato. Si considerano atti posti in essere nell'esercizio dell'iniziativa imprenditoriale quelli inerenti l'amministrazione e la gestione di

imprese nei confronti delle quali lo Stato e gli altri soggetti di cui al comma 3 esercitano direttamente o indirettamente un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria, di garanzia finanziaria ovvero della normativa che disciplina le imprese stesse.

5. In deroga al divieto di cui al comma 1, sono consentiti gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ovvero da altri eventi eccezionali.

6. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono altresì, essere dichiarati ammissibili dal CIPE gli aiuti pubblici secondo i criteri indicati nei trattati comunitari.

ART. 5.

(Atti normativi od amministrativi).

1. Tutti gli atti legislativi, regolamentari od amministrativi di carattere generale, sono sottoposti a sorveglianza permanente da parte della Commissione di cui all'articolo 8, al fine di individuare eventuali interferenze con il corretto funzionamento del mercato e con l'attività delle imprese che possano distorcere o limitare, in misura apprezzabile, la libertà d'iniziativa economica ovvero il libero gioco della concorrenza sul mercato a qualsiasi livello del processo produttivo e distributivo di beni o servizi.

2. Qualora siano accertate le interferenze di cui al comma 1, si provvede, su conforme parere del CIPE, alla loro eliminazione. A tal fine i soggetti competenti per l'adozione degli atti in questione provvedono a modificarli nella misura strettamente necessaria. La delibera CIPE è immediatamente comunicata ai destinatari della decisione e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO II

SOGGETTI

ART. 6.

(Soggetti).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese, sia pubbliche

sia private, operanti in tutti i settori di attività economica salvo specifiche ed espresse disposizioni in deroga contenute in leggi emanate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Rispetto alle imprese già oggetto di deroghe ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o di deroghe alla normativa a tutela della concorrenza contenute in leggi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'efficacia di quest'ultima è sospesa per un periodo di due anni.

ART. 7.

(Editoria e radiotelevisione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai settori dell'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e del sistema radiotelevisivo di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni vigenti per tali settori più restrittive nelle presunzioni quantitative rispetto a quelle previste dalla presente legge.

2. Restano salve le funzioni del Garante per la radiodiffusione e l'editoria per quanto non assorbite dalle competenze giurisdizionali previste dalla presente legge.

CAPO III

ORGANISMI DI TUTELA DELLA LIBERTÀ DI MERCATO

ART. 8.

*(Commissione
per la tutela della concorrenza).*

1. È istituita la Commissione per il mercato e l'impresa, di seguito denominata « Commissione », organo collegiale, con personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

2. La Commissione ha la sua sede centrale in Roma. Sedi decentrate devono essere istituite a Milano, Napoli e Palermo e possono essere istituite in ogni città capoluogo di regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere immediatamente nominati per un nuovo mandato. Nella prima seduta, presieduta dal membro più anziano per età, tali membri eleggono fra loro il presidente. In caso di impedimento del presidente, presiede il membro più anziano per età.

4. I componenti della Commissione sono scelti fra persone di indiscussa moralità ed indipendenza che abbiano specifica competenza in materia di tutela della concorrenza e nelle discipline giuridiche, economiche ed aziendali, nonché esperienza internazionale. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, né essere od essere stati nell'anno precedente la nomina amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese soggette alla disciplina della presente legge. Essi, all'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

5. La Commissione delibera le norme concernenti il proprio funzionamento ed organizzazione nonché quelle relative al personale dipendente.

6. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un apposito fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto annuale della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio ed il rendiconto consultivo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, è istituito il ruolo dei dipendenti della Commissione ed è fissato il numero dei posti in organico. L'assunzione avviene per pubblico concorso, salva la deroga prevista all'articolo 24, comma 4. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali della Commissione. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali, e di avere interessi diretti o indiretti in imprese soggette alla disciplina della presente legge.

8. La Commissione può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi.

9. Al personale in servizio presso la Commissione è preposto un segretario generale che risponde alla Commissione stessa ed è nominato, con proprio decreto, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Commissione stessa, fra persone che abbiano una specifica competenza nelle materie disciplinate dalla presente legge. Al segretario generale si applicano i medesimi divieti previsti al comma 7 per il resto del personale.

10. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il CIPE, sono determinate le indennità spettanti ai componenti della Commissione, al presidente ed al segretario generale.

11. I decreti di cui ai commi 3, 9 e 10 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 9.

(Funzioni della Commissione).

1. Alla Commissione sono conferiti i poteri ed attribuite le funzioni previsti

dalla presente legge ed, in particolare, quelli di:

a) ricevere le denunce e le notifiche relative alle fattispecie previste dalla presente legge;

b) svolgere, su richiesta di terzi oppure d'ufficio, indagini per verificare se sussistono violazioni delle disposizioni della presente legge o delle normative derivate;

c) adottare le decisioni conclusive delle indagini svolte ai sensi della presente legge;

d) pubblicare su un apposito bollettino mensile le decisioni adottate ed ogni provvedimento del CIPE riguardante le materie della presente legge nonché gli estremi delle intese o delle concentrazioni notificate;

e) predisporre la relazione annuale sulla propria attività e sulla situazione della concorrenza da presentare al Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno;

f) formulare al CIPE gli opportuni suggerimenti circa i provvedimenti da adottare nell'interesse del mercato e dell'economia del Paese;

g) mantenere le relazioni con gli analoghi organismi di altri Stati e dell'Unione europea.

ART. 10.

(Funzioni del CIPE).

1. Al CIPE sono demandate le seguenti funzioni, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla presente legge:

a) autorizzare le intese e gli atti di concentrazione di cui agli articoli 1, comma 5, e 3, comma 11;

b) adottare eventuali provvedimenti proposti dalla Commissione;

c) richiedere alla Commissione l'apertura di un'indagine;

d) autorizzare gli aiuti pubblici di cui all'articolo 4, comma 6.

CAPO IV

PROCEDURE

ART. 11.

(Poteri di indagine della Commissione).

1. Per l'espletamento delle funzioni stabilite all'articolo 9 la Commissione ha il potere di:

a) richiedere a qualunque soggetto, privato o pubblico, in particolare agli imprenditori, alle loro associazioni o consorzi, a qualsiasi ufficio pubblico od organo di Governo, direttamente o indirettamente interessati, di fornire le informazioni ed esibire i documenti utili ai fini delle indagini, anche se coperti da segreto d'ufficio. Tali richieste devono essere motivate;

b) procedere a tutti gli accertamenti e alle verifiche necessarie presso le sedi delle imprese e delle associazioni di imprese. Al personale incaricato di tali atti sono conferiti tutti i poteri di accesso, di controllo e di richiesta di informazione che spettano per legge agli uffici finanziari per l'accertamento dei tributi diretti ed indiretti. In caso di necessità la Commissione può avvalersi del personale di amministrazioni dello Stato ed, in particolare, di quello del Corpo della Guardia di finanza; anche in tali casi l'iniziativa a procedere spetta sempre alla Commissione;

c) disporre indagini tecniche e perizie, avvalendosi anche dell'opera di esperti estranei alla pubblica amministrazione;

d) interrogare ogni soggetto privato o pubblico su circostanze specifiche;

e) procedere ad audizione degli interessati e di terzi.

ART. 12.

(Notifica delle intese).

1. Alle imprese è concessa la facoltà di notificare alla Commissione le intese fra esse intercorse.

2. La Commissione può, altresì, imporre la notifica di intese stabilendone le relative caratteristiche con apposito regolamento. Le intese non possono, comunque, essere notificate alla Commissione dopo l'inizio dell'azione giudiziale, prevista all'articolo 13.

3. Contestualmente alla notifica le imprese possono richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In tale caso si applica l'articolo 16.

4. La Commissione può attestare che non ha motivo di intervenire nei confronti di categorie di intese da essa definite con apposito regolamento.

5. Nei confronti di singole intese ad essa notificate, la Commissione può, nel termine di sessanta giorni, rilasciare attestazione di non aver motivo di intervenire ovvero emettere parere negativo, notificandolo tempestivamente alle imprese interessate nelle forme e nei modi previsti agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Il mancato rilascio di parere negativo entro il termine previsto si considera attestazione.

6. Nei confronti delle imprese che hanno stipulato intese per le quali la Commissione ha rilasciato l'attestazione individuale o per categoria non può essere applicata la sanzione prevista al comma 3 dell'articolo 13.

ART. 13.

(Azioni relative alle intese ed al perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti).

1. Le azioni per l'accertamento delle violazioni alla presente legge, nonché quelle di nullità e di risarcimento del danno, relative alle intese vietate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e non autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, o alle intese finalizzate al perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti, possono essere promosse avanti la corte di appello competente dalla Commissione, dal pubblico ministero o da chiunque abbia subito un danno.

2. La Commissione, qualora abbia rilasciato il parere negativo ai sensi dell'articolo 12, può promuovere direttamente l'azione od intervenire nel procedimento. In tal caso essa ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. La Commissione può, inoltre, produrre in giudizio i documenti dei quali sia venuta in possesso nel compimento delle indagini, atti a provare l'illiceità del comportamento del convenuto ai sensi degli articoli 1 e 2. Tali documenti possono essere richiesti dalle parti alla Commissione anche qualora questa non intervenga nel procedimento.

3. Alle imprese che hanno violato le disposizioni degli articoli 1 e 2 è, altresì, inflitta, sentito il parere della Commissione, la condanna al pagamento di una somma compresa tra il 2 ed il 10 per cento del fatturato risultante dal bilancio approvato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente al proponimento della domanda. Nel determinare l'entità della sanzione si deve tenere conto della gravità dell'illecito, dei danni arrecati ai consumatori od ai concorrenti nonché dell'intento del convenuto.

4. Qualora l'azione sia promossa da consumatori o concorrenti danneggiati dal comportamento tenuto da una o più imprese in violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, il giudice procede ad una valutazione, anche equitativa, del danno.

5. Nel caso previsto al comma 4, l'atto di citazione e le sentenze relative alle cause devono essere notificati alla Commissione nei termini stabiliti dal codice di procedura civile per la notifica di tali atti alle parti interessate.

ART. 14.

(Notifica delle concentrazioni).

1. Quando la concentrazione tra imprese è effettuata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 9, gli atti od i progetti relativi devono essere notificati alla Commissione prima della loro esecuzione.

2. La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, è autorizzata ad ema-

nare istruzioni specifiche sulle modalità della notifica, prevedendo, eventualmente, appositi formulari.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica la Commissione può esprimere parere negativo oppure può rilasciare attestazione che essa non ha motivi per contestare la concentrazione. Il silenzio della Commissione entro il termine previsto si considera attestazione.

4. Contestualmente alle notifiche di cui al comma 1 del presente articolo ciascuna delle imprese coinvolte può richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 11. In tale caso si applica l'articolo 16.

5. I provvedimenti della Commissione devono essere motivati e notificati tempestivamente alle imprese interessate nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 15.

(Azioni relative alle concentrazioni).

1. Qualora una concentrazione tra imprese, non autorizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 11, sia avvenuta in violazione delle disposizioni del medesimo articolo 3, l'azione può essere promossa, avanti la corte d'appello competente, da chiunque possa subirne un danno, entro novanta giorni dal momento in cui essa è stata eseguita. Nello stesso termine l'azione può essere promossa dalla Commissione, qualora abbia rilasciato l'ordine di non procedere ai sensi dell'articolo 14, comma 3.

2. Se la concentrazione tra imprese non è stata notificata ai sensi dell'articolo 14, l'azione può essere promossa entro due anni dalla sua esecuzione.

3. Il giudice, quando accerta che una concentrazione, pur avendo beneficiato dell'attestazione prevista all'articolo 14, è avvenuta in violazione delle disposizioni dell'articolo 3, condanna l'impresa risultante dalla concentrazione al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da liquidarsi anche in via equitativa.

4. Il giudice, quando accerta che una concentrazione, contraria al disposto del-

l'articolo 3, e non autorizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 11, non ha ottenuto l'attestazione prevista all'articolo 14, ordina la dissoluzione dell'impresa risultante dalla concentrazione e, sentito il parere della Commissione, la condanna al pagamento di una somma mensile, compresa fra il 2 ed il 10 per cento di un dodicesimo del fatturato complessivo delle imprese coinvolte nella concentrazione, quale risulta dai bilanci approvati nell'ultimo esercizio. La sanzione decorre dal sesto mese successivo alla notifica della sentenza e dura sino a quando l'impresa non abbia adottato misure ritenute dalla Commissione, con apposita decisione, idonee a rimuovere gli effetti negativi prodotti sulla concorrenza.

5. La mancata notifica di cui al comma 1 dell'articolo 14 è considerata causa aggravante.

ART. 16.

(Autorizzazione del CIPE).

1. Contestualmente alla notifica di cui agli articoli 12 e 14, le imprese fra le quali è intervenuta l'intesa o coinvolte nella concentrazione possono presentare domanda alla Commissione per ottenere l'autorizzazione del CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 3, comma 11.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, la Commissione compie un'indagine preliminare e, qualora non ritenga di rilasciare l'attestazione prevista agli articoli 12 e 14, deve provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica, se ravvisa l'esistenza di obiettivi di pubblico interesse ad inoltrare domanda al CIPE, corredandola del proprio parere.

3. Il CIPE può autorizzare l'intesa o la concentrazione tra imprese, notificando l'autorizzazione alle parti interessate entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e del parere della Commissione, nelle forme e nei modi previsti agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. L'autorizzazione preclude ogni con-

danna giudiziale per le intese o le concentrazioni autorizzate.

4. La mancata autorizzazione ha gli stessi effetti del parere negativo di cui al comma 5 dell'articolo 12, o dell'ordine di non procedere alla concentrazione stabilito al comma 3 dell'articolo 14.

ART. 17.

(Competenza giurisdizionale).

1. Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione specializzata, con competenza esclusiva per le cause relative alla violazione delle disposizioni della presente legge.

2. Il pubblico ministero ha l'obbligo di intervenire nelle cause di cui al comma 1, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

3. Le sentenze della sezione specializzata della corte d'appello di cui al comma 1 possono essere impugnate con ricorso in Cassazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

ART. 18.

(Raccordo con le disposizioni a tutela della concorrenza dell'Unione europea).

1. Il raccordo con le disposizioni emanate dall'Unione europea a tutela della concorrenza, sia per gli aspetti sostanziali sia per quelli giurisdizionali, sono retti dal principio comunitario della sussidiarietà.

2. Salve le competenze giurisdizionali previste dalla presente legge e dalla legislazione vigente, la Commissione costituisce l'autorità competente dello Stato membro ai sensi ed ai fini delle norme del Trattato sull'Unione europea relative alla politica di concorrenza, in particolare degli articoli da 85 a 89 del Trattato che istituisce la Comunità europea e degli articoli 65 e 66 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

nonché degli altri atti comunitari con efficacia normativa equiparata.

ART. 19.

(Interventi consultivi della Commissione).

1. Alla Commissione può essere chiesto di esprimere un parere su atti o situazioni rilevanti ai fini della presente legge, rispetto ai quali non siano già in atto le procedure stabilite dalla medesima legge.

2. Possono inoltrare richiesta di parere alla Commissione tutti i soggetti che dimostrino di avere un interesse. La Commissione valuta con ampia discrezionalità l'opportunità di esprimere un parere. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere quando la richiesta proviene dal Presidente del Senato della Repubblica o dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Consiglio dei ministri, da una Commissione parlamentare, dal CIPE, dal presidente di una regione o di una provincia autonoma.

ART. 20.

(Autoproduzione).

1. La riserva per legge allo Stato ovvero ad un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o servizi dietro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio o delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo di imprese. Al fine di stabilire l'appartenenza di un'impresa ad un gruppo si applica il comma 4 dell'articolo 1.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui ai sensi delle disposizioni che prevedono la riserva risulta che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

ART. 21.

(Valori espressi in lire).

1. I valori espressi nella presente legge in lire sono adeguati ogni anno di un ammontare equivalente all'andamento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

ART. 22.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il CIPE, sono emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

ART. 23.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sono abrogati la legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461, nonché ogni altra norma incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fatte salve le nomine previste dalla presente legge, alla copertura del ruolo del personale della Commissione si provvede, in via prioritaria, con il personale in ruolo presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla data di entrata in vigore della presente legge.

